

## MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PRESENTE VERBALE

### IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO

- 1) ON-LINE COLLEGANDOSI AL SITO <http://www.comune.bologna.it/poliziamunicipale>, solo per verbali con targa.
- 2) UTILIZZANDO L'ALLEGATO BOLLETTINO DI C/C POSTALE
- 3) PRESSO GLI SPORTELLI "DIMMI!", UTILIZZANDO LA CARTA BANCOMAT; SOLO PER VERBALI CON TARGA
- 4) Presso qualunque punto autorizzato LIS abilitato al pagamento facilitato delle violazioni al C.d.S. (normalmente una tabaccheria/ricevitoria del lotto che espone la vetrofania "il Comune sotto casa"). Codice ISTAT del Comune di Bologna 037006, solo per verbali con targa.
- 5) tramite bonifico - Codice IBAN: IT34 V076 0112 9000 0000 0007 419 indicando obbligatoriamente nella causale di versamento il seguente codice **191002041010000004**  **codice identificativo verbale da inserire nella causale**

Per maggiori informazioni sulle modalità di pagamento e sull'elenco degli sportelli DIMMI! visitare il sito della Polizia Locale.

L'importo della sanzione è ridotto del 30% se il pagamento è effettuato **entro 5 giorni** dalla contestazione o notificazione del verbale. Tale riduzione non si applica alle violazioni del Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 210, comma 3, o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Non si applica inoltre qualora la violazione non ammetta il pagamento in misura ridotta. **Dal sesto al sessantesimo giorno** è ammesso il pagamento della somma pari al minimo fissato dalla/e norma/e violata/e.

Il Responsabile del procedimento automatizzato e sanzionatorio ai sensi dell'art. 6/quarter L. 15.03.1991 n. 80 è il Responsabile dell'Ufficio Violazioni Amministrative.

## MODALITÀ DI RICORSO

Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei casi in cui sia consentito, avverso il presente verbale è ammesso ricorso al Prefetto o, **in alternativa**, opposizione al Giudice di Pace; in particolare:

- **nel termine di 60 giorni** dalla contestazione o notificazione è possibile proporre ricorso, ai sensi dell'art. 203 C.d.S., al **Prefetto di Bologna**, da presentarsi negli uffici di questo Comando, siti in via E. Ferrari, n. 42, o in Prefettura, negli orari all'uopo indicati ed esposti al pubblico, o da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato accoglimento del ricorso, il Prefetto ingiungerà, ai sensi dell'art. 204 C.d.S., il pagamento di una somma non inferiore al doppio della cifra indicata nel verbale impugnato.
- Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, **entro 30 giorni** dalla data di contestazione o di notificazione, ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. è ammessa opposizione da presentarsi all'Ufficio del **Giudice di Pace di Bologna**, via Barontini n. 16, previo pagamento presso i punti abilitati (ad esempio tabaccherie) degli importi previsti dalla normativa in vigore in materia di spese di giustizia. L'attestazione del versamento degli importi dovrà essere allegata al ricorso. L'opposizione è regolata dall'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

## AVVERTENZE

Il verbale per il quale, nei termini previsti, non sia stato effettuato il pagamento oppure sia stato effettuato il pagamento con la riduzione del 30% pur non avendone diritto, e non sia stato presentato il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, costituisce titolo esecutivo per la somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa, detratti eventuali importi insufficienti già corrisposti. In tutti i casi di pagamento insufficiente, la differenza tra la somma dovuta e quella pagata, sarà iscritta a ruolo e la riscossione avverrà a termini di legge.

**ESEGUITO IL PAGAMENTO NON È PIÙ AMMESSO NÈ IL RICORSO AL PREFETTO NÈ AL GIUDICE DI PACE**